

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione di rigetto della domanda del ricorrente di considerare che egli esercita speciali responsabilità tali da consentirne l'inquadramento nell'impiego tipo di «consigliere o equivalente», ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto;
- in via incidentale, in mancanza dell'attuazione completa e non discriminatoria dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'allegato XIII dello Statuto, annullare la comunicazione del 2013 (e quella del 2014 nella parte in cui riprende la comunicazione del 2013);
- condannare la Commissione alle spese.

---

**Ricorso proposto il 28 aprile 2016 – ZZ/Frontex****(Causa F-21/16)**

(2016/C 251/57)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. Spyros A. Pappas)*Convenuto:* Frontex**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto del ricorrente e la domanda di risarcimento della perdita di retribuzione e di diritti pensionistici

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del Frontex del 26 giugno 2015 di non rinnovare il contratto del ricorrente;
- condannare il Frontex a compensare la perdita del ricorrente in termini di retribuzione e di diritti pensionistici;
- condannare il Frontex alle spese.

---

**Ricorso proposto il 29 aprile 2016 – ZZ/UCVV****(Causa F-22/16)**

(2016/C 251/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)*Convenuto:* Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e domanda di risarcire alla ricorrente il danno materiale e morale asseritamente subito.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione dell'AACC del 24 giugno 2015 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente oltre il 31 dicembre 2015;
- annullare la decisione dell'AACC del 20 gennaio 2016 recante rigetto del reclamo della ricorrente del 15 settembre 2015 avverso detta decisione;
- risarcire il danno materiale conseguentemente subito, valutato in via equitativa come pari alla somma di EUR 119 767;
- riconoscere alla ricorrente un importo pari a EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare il convenuto alle spese.

---

**Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – ZZ/Commissione****(Causa F-23/16)**

(2016/C 251/59)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Il risarcimento del ricorrente per il danno materiale asseritamente subito a causa del ritardo lamentato nell'organizzazione dell'esercizio di riclassificazione per l'anno 2013.

**Conclusioni del ricorrente**

- Condannare la convenuta a risarcire integralmente il danno subito dal ricorrente a causa del ritardo osservato nell'organizzazione dell'esercizio di riclassificazione 2013;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – ZZ/Commissione****(Causa F-24/16)**

(2016/C 251/60)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. F. Moyse)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione recante rigetto della domanda volta ad ottenere dalla convenuta la revisione del calcolo dei diritti finanziari del ricorrente a seguito delle sue dimissioni dalla Commissione nell'anno 2000.